

IN BREVE n. 027-2015
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Mostra internazionale del nuovo cinema di Pesaro

Data di emissione il 22 giugno 2015



CONSIGLIO DI STATO - RIPOSI GIORNALIERI AL PADRE ANCHE SE LA MADRE E' CASALINGA

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4618 del 10 settembre 2014, ha ribadito la possibilità da parte del lavoratore di usufruire dei riposi giornalieri anche se la moglie è casalinga.

Si tratta di quei riposi previsti dall'art. 40 del TU sulla maternità e riconosciuti al padre lavoratore:

- a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
- b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
- c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
- d) in caso di morte o di grave infermità della madre.

In particolare, con l'espressione non lavoratrice dipendente il legislatore ha inteso fare riferimento a tutte le donne comunque svolgenti una attività lavorativa e, quindi, anche alle madri casalinghe, in ragione della ormai riconosciuta equiparazione della attività domestica ad una vera e propria attività lavorativa.

**IN ALLEGATO A PARTE - CONS.STATO Sentenza n. 4618 del 10.09.2014
(documento 159)**

PENSIONI - CONTRIBUTO DI SODILARIETA', PRELIEVO

ILLEGITTIMO da Franco Abruzzo, presidente Unpit

Anche la Corte dei Conti della Calabria (dopo Veneto, Campania e Umbria) ha sollevato per due volte la questione di legittimità costituzionale della legge 147/2013 che assoggetta per tre anni (2014/2016) a un contributo di solidarietà (con aliquote progressive del 6, 12 e 18%) le pensioni superiori a 91.250 euro lordi. Violazione del principio di uguaglianza per il peggiore trattamento dei percettori di trattamenti pensionistici rispetto alle generalità dei percettori di altra tipologia di reddito - Lesione del principio di capacità contributiva - Violazione dei principi della proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione (anche differita) - Elusione del giudicato della sentenza della Corte costituzionale n. 116/2013 - Violazione di obblighi internazionali derivanti dalla CEDU.

In <http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=18207> il testo integrale delle due Ordinanze 27/2015 e 119/2015

Legge 147/2013 - Articolo 1 comma 486. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS, e' dovuto un contributo di solidarieta' a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS, nonche' pari al 12 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS e al 18 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta e' preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e' tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarieta', secondo modalita' proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo.



***Sui pensionati quanti provvedimenti illegittimi dei nostri politici:
incompetenza o prepotenza?***

RIVALUTAZIONE PENSIONI LIMITATA A 2012 E 2013 da Sole 24 ore - risposta 2358

D - Alla rivalutazione delle pensioni hanno diritto, sempre tenendo conto del limite di reddito, anche coloro che sono andati in pensione nel 2013, 2014 e 2015?

R - Si ritiene che la sentenza 70/2015 della Corte costituzionale in materia di rivalutazione delle pensioni per il 2012 e 2013 non trovi applicazione per i pensionati con decorrenza negli anni 2014 e 2015.

Infatti, il cosiddetto trascinarsi per gli anni successivi scatta solo per i pensionati del 2012 e 2013.

Lo stesso discorso vale anche tenendo conto dell'articolo 1 del DL 65 del 21 maggio 2015, che ha arrecato una parziale applicazione della sentenza della Consulta.

LE SPESE MEDICHE COPERTE IN PARTE DALL'ASSICURAZIONE da Sole 24 ore - risposta 2275

D - La moglie, non a carico fiscalmente in quanto con proprio reddito, ha sostenuto delle spese

mediche per le quali ha ricevuto un parziale rimborso, a seguito di una polizza assicurativa sanitaria stipulata dal datore di Lavoro del marito (la polizza è stipulata con il fondo Fia, Fondo sanitario impiegati agricoli).

E' corretto che la moglie porti in detrazione la differenza tra le spese sostenute e quelle rimborsate dall'assicurazione del marito (cioè la parte non rimborsata)?

R - La norma dell'articolo 15, comma 1., lettera c, del Tuir, è prevista la detraibilità, dall'imposta sulle persone fisiche, delle spese sanitarie sostenute, nella misura del 19 per cento, per la parte che eccede 129,11 euro. Peraltro, la norma citata prevede che, la detrazione per le spese sanitarie spetta ugualmente se le stesse sono rimborsate per effetto di contratti di assicurazione i cui premi non sono detraibili, o per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il reddito del contribuente.

In questo caso, la lettrice, pur non essendo fiscalmente a carico del marito, potrebbe beneficiare della detrazione anche per la parte rimborsata. Andrebbe però verificato se, per quanto attiene al Fia, i contributi/premi versati non concorrano a formare il reddito imponibile ex articolo 51 del Tuir, poiché in tal caso (come avviene per il Fasi, Fondo assistenza sanitaria integrativa: si veda la risoluzione 28 maggio 2004, n. 78/E) le spese sanitarie rimborsate dal fondo non possono essere detratte/dedotte.

OPZIONE CEDOLARE CON RINNOVO AL QUADRIENNIO da Sole 24 ore - risposta 2314

D - Ho stipulato un contratto di locazione per abitazione (4+4) in data 1/12/2010 con successiva opzione per la cedolare secca, comunicata al conduttore con raccomandata del 31/5/2011, ai sensi dell'articolo 3, comma 11 del DLgs 23/2011.

Dopo il primo quadriennio, l'agenzia delle Entrate deve essere informata sulla prosecuzione del secondo periodo? In caso di obbligo, l'omissione è sanzionata e in quale misura?

R - Si ritiene senz'altro più prudente rinnovare l'opzione e, prima ancora, la raccomandata informativa all'inquilino al termine dei primi quattro anni di durata del contratto.

Sebbene, invero, non si sia in presenza di una effettiva scadenza contrattuale, ma della naturale prosecuzione del contratto originario, non è chiaro se per l'agenzia delle Entrate l'efficacia dell'opzione si esaurisca comunque allo scadere di tale termine.

Se l'agenzia delle Entrate dovesse confermare questa interpretazione rigorosa, in caso di mancato rinnovo dell'opzione al termine dei quattro anni per la prima annualità successiva troverebbe applicazione l'ordinario regime Irpef.

L'opzione per la cedolare eventualmente esercitata in ritardo produrrà effetti solo a partire dalla seconda annualità contrattuale susseguente lo scadere del quadriennio originario.

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

Sulla Gazzetta ufficiale n.126 del 3 giugno 2015 - suppl. ordinario n.25 - è stato pubblicato il decreto Miur 4 febbraio 2015 recante "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria".

Il decreto individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi.

IN ALLEGATO A PARTE - MIUR Decreto 4 febbraio 2015 Riordino specialità (documento 160)

730 PRECOMPILATI

Il progetto del 730 precompilato per il contribuente è senza dubbio lodevole, ma forse troppe e sottovalutate sono state le difficoltà.

Grossi i punti interrogativi, tra cui perché i Caf che da quest'anno diventano destinatari dei controlli debbono procurarsi con richieste all'utenza, anche per diversi anni arretrati, tutta la documentazione compresa quella, e non è poca, già in possesso dell'amministrazione dell'Agenzia delle entrate o che può facilmente riscontrare tramite gli accessi alle sua banche dati? Non c'era una legge che vietava la richiesta di documentazione già in possesso degli uffici.....Perché duplicare il lavoro vessando il povero cittadino?

COLPA GRAVE, NON SEMPRE CONDOTTA DIVERSA DA DOVEROSA LA CONFIGURA

da DoctorNews del 29 giugno 2015 - avv.E.Grassini

Con atto di citazione, la Procura regionale presso la Corte dei Conti ha richiesto la condanna di alcuni sanitari a risarcire l'Azienda Ospedaliera datrice di lavoro di un danno erariale pari a complessivi Euro 1.886,520,55, oltre accessori e spese per un vicenda di qualche anno prima che si era conclusa con la morte di un bambino di sette anni. La ipotesi era rappresentata da una sottovalutazione della obiettività clinica rappresentata dai dolori lamentati dal bimbo, dagli edemi e dal colorito scuro della mano, senza predisporre i necessari approfondimenti ed esami diagnostici e strumentali.

La Corte dei Conti, anche sulla scorta di una valutazione concreta della vicenda medica, ha escluso la sussistenza della colpa grave assolvendo i medici.

Non ogni condotta diversa da quella doverosa implica colpa grave ma solo quella che sia caratterizzata da particolare negligenza, imprudenza od imperizia e che sia posta in essere senza l'osservanza, nel caso concreto, di un livello minimo di diligenza, prudenza o perizia; occorre precisare, inoltre, che tale livello minimo dipende dal tipo di attività concretamente richiesto all'agente e dalla sua particolare preparazione professionale, in quel settore della P.A. al quale è preposto.

MONETE - NUOVO CONIO

Zecca Italiana

- Moneta Euro 2 Fdc "750° Anniversario Nascita Dante Alighieri" - € 30,00 (IVA inclusa)
- Serie Divisionale Italia 2015 Fdc-10 valori "500° Anniversario Nascita San Filippo Neri" - € 68,00 (IVA inclusa)